

REGIONE LAZIO

ASSESSORATO AI LAVORI PUBBLICI E TUTELA DEL TERRITORIO, MOBILITA'

DIREZIONE REGIONALE RISORSE IDRICHE E

DIFESA DEL SUOLO



(In attuazione del Regolamento (UE) N. 1305/2013)

BANDO PUBBLICO

MISURA M05

**“Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da
calamità naturali e introduzione di adeguate misure di
prevenzione”**

(art. 17 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 5.1

**“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili
calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici”**

TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 5.1.1

**“Investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre le conseguenze dei disastri
naturali, eventi climatici avversi o catastrofici”**

TIPOLOGIA DI INTERVENTO 5.1.1.a

**“Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto
idrogeologico e la salvaguardia del territorio”**

INDICE

Articolo	1	-	Obiettivi e finalità del bando pubblico	Pag.	3
Articolo	2	-	Soggetti responsabili	Pag.	4
Articolo	3	-	Descrizione delle tipologie di intervento	Pag.	4
Articolo	4	-	Criteri aggiuntivi per garantire la conservazione della biodiversità	Pag.	5
Articolo	5	-	Ambiti territoriali di intervento	Pag.	6
Articolo	6	-	Soggetti Beneficiari	Pag.	7
Articolo	7	-	Dotazione finanziaria	Pag.	7
Articolo	8	-	Spese ammissibili	Pag.	7
Articolo	9	-	Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo	Pag.	8
Articolo	10	-	Responsabile del procedimento del bando	Pag.	9
Articolo	11	-	Commissione tecnica per la valutazione e selezione dei Dossier di candidature	Pag.	10
Articolo	12	-	Condizioni di ammissibilità delle richieste di contributo	Pag.	10
Articolo	13	-	Svolgimento delle attività di valutazione e predisposizione delle graduatorie finali	Pag.	11
Articolo	14	-	Criteri di selezione	Pag.	11
Articolo	15	-	Perfezionamento delle procedure di finanziamento	Pag.	13
Articolo	16	-	Revoca e restituzione del finanziamento	Pag.	14
Articolo	17	-	Modalità di erogazione del contributo	Pag.	14
Articolo	18	-	Esecuzione dei lavori	Pag.	16
Articolo	19	-	Controlli ed ispezioni	Pag.	16
Articolo	20	-	Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario	Pag.	16
Articolo	21	-	Disposizioni finali	Pag.	17

Art. 1. Obiettivi e finalità del bando pubblico

1. La Misura M05 “Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione”, di cui all’articolo 18, par.1, lett. a) del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, costituisce un importante strumento di prevenzione e di indennizzo della politica di sviluppo rurale, in quanto è finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico per una più efficiente salvaguardia del territorio e del reticolo idrografico.
2. La Regione Lazio, con il presente bando pubblico relativo alla Tipologia di intervento 5.1.1.a “*Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio*”, intende dare attuazione ad uno degli obiettivi principali del Programma ed in particolare della Misura M05, attraverso l’attuazione di azioni sul territorio in grado di rendere maggiormente competitive e produttive le zone rurali, dando un significativo contributo al settore agricolo che subisce ingenti danni economici a causa della perdita di produttività del potenziale agricolo dovuto all’innescarsi di eventi meteorici di carattere catastrofico, le cui cause d’innescio possono essere riconducibili anche ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici in atto.
3. L’obiettivo di questa misura è quindi quello di sostenere la redditività e la competitività delle produzioni agricole mediante l’attuazione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici finalizzate alla mitigazione degli effetti del dissesto idrogeologico sul reticolo idrografico e sulle aree agricole, dovuti principalmente ad eventi meteorologici intensi o estremi.
4. La presente Tipologia di intervento è coerente ed attuativa della “*Strategia europea per i cambiamenti climatici*” e delle successive Conclusioni del Consiglio europeo del 13 giugno 2013 “*Una Strategia europea di Adattamento al Cambiamento Climatico*”, nonché della Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC), approvata dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare con Decreto Direttoriale Prot. 86/CLE del 16 giugno 2015, il cui obiettivo principale è quello di individuare un set di azioni ed indirizzi per far fronte all’ impatto dei cambiamenti climatici migliorando la capacità di adattamento dei sistemi naturali.
5. Si fa presente che l’erogazione dei contributi previsti dal presente Bando pubblico è comunque subordinata alla formale approvazione della modifica del programma da parte della Commissione europea, che potrà subire variazioni nel corso della fase negoziale con i servizi comunitari. Pertanto, il soggetto richiedente, con l’adesione al presente bando pubblico e la sottoscrizione della domanda di sostegno, è consapevole:
 - che la concessione e l’erogazione degli aiuti sono comunque subordinati all’approvazione della modifica del PSR 2014/2020, ivi incluso l’adeguamento degli importi minimi e massimi dell’investimento ammissibile per la tipologia di operazione di cui al presente Bando da parte della Commissione europea, nonché al rispetto di tutte le definizioni, condizioni e limitazioni, generali e specifiche di misura che saranno approvate a conclusione del procedimento negoziale;
 - di non avere nulla e in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione, dell’Organismo Pagatore, dello Stato e della Commissione Europea nel caso in cui non sia possibile erogare il contributo per mancata approvazione della modifica del PSR, con particolare riferimento alla tipologia di operazione in parola, da parte della Commissione europea, o per l’obbligo di apportare al PSR modificazioni tali da non consentire il riconoscimento o il pagamento dell’intero importo del contributo stesso;
 - che ai fini della corresponsione del contributo, il beneficiario deve comunque sottostare, a decorrere dalla presentazione della domanda di sostegno e sino alla conclusione del periodo di impegno, al rispetto degli impegni, degli obblighi e delle condizioni di ammissibilità previsti nell’ambito di applicazione della tipologia di operazione in parola.

Art. 2. Soggetti responsabili

1. Il programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, ai sensi dell'art.65 del Regolamento (UE) n.1305/2013, ha individuato le seguenti autorità funzionalmente indipendenti con le relative competenze:
 - ✓ *Autorità di Gestione (AdG)*, che rappresenta il soggetto responsabile gestione e attuazione del programma, individuata nella figura del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
 - ✓ *Organismo Pagatore (OP)*, rappresentato dall'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
 - ✓ *Organismo di Certificazione*, ai sensi dell'art.9 del Regolamento (UE) n.1306/2013 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del programma, sarà rappresentato da un soggetto selezionato a livello nazionale.
2. La Direzione responsabile della gestione, individuata dall'art.5 della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016 recante "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali", è la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo.
3. Il responsabile operativo dell'attuazione e gestione degli interventi finanziati nell'ambito del presente bando pubblico è il dirigente pro-tempore dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione.
4. Qualsiasi informazione sul presente bando pubblico potrà essere reperita dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL al numero telefonico dell'Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo Dott. Antonio Luigi Maietti (06.51689026), amaietti@regione.lazio.it, presso la sede regionale di viale del Tintoretto 432 - 00142 Roma, e sul sito web della Regione Lazio www.lazioeuropa.it.

Art. 3. Descrizione delle tipologie di intervento

1. La Misura M05, con riferimento a quanto disposto dall'art.2 della citata Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016, è considerata una misura del Programma di Sviluppo Rurale *ad investimento*.
2. Nell'ambito delle azioni finalizzate alla riduzione dei rischi idrogeologici e ad una più efficiente conduzione del territorio, le attività di gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio assumono particolare rilevanza. Tale rilevanza deriva dalle sensibili modificazioni che hanno subito, negli ultimi decenni, sia il regime delle precipitazioni che le estensioni delle superfici forestali. Infatti, l'incremento dell'intensità delle precipitazioni e la riduzione delle aree boscate, ha modificato sensibilmente il regime di deflusso delle acque superficiali e la capacità delle superfici forestali di proteggere il suolo dall'erosione causando importanti perdite di potenziale agricolo.
3. Al fine di contrastare tali dinamiche, si prevede la realizzazione di interventi di prevenzione e mitigazione delle dinamiche di dissesto idrogeologico, a tutela delle potenziale produttivo agricolo, con particolare riferimento alle seguenti azioni:
 - ✓ pulizia e risagomatura delle sezioni idrauliche, finalizzate a garantire il deflusso delle piene nelle aree di valle;
 - ✓ realizzazione di opere di regimazione e bacini di espansione, salti di fondo e briglie, finalizzati al contenimento del trasporto solido ed alla riduzione della velocità di deflusso delle piene nelle aree di monte;
 - ✓ realizzazione di arginature ed opere di consolidamento spondale, finalizzate alla protezione delle aree agricole contermini ai corsi d'acqua;
 - ✓ adeguamento di attraversamenti e ponti, in relazione alle portate delle aste, finalizzate alla protezione delle aree agricole finitime;

- ✓ sistemazione delle idrovore, sia per quanto riguarda la parte impiantistica che quella relativa alle opere civili, finalizzate alla protezione delle aree agricole a scolo meccanico;
- ✓ ricostruzione dei canali di drenaggio dei terreni (concesso solo dopo aver dimostrato la conformità del sostegno alla Direttiva quadro in materia di acque).

4. Le suddette attività saranno sviluppate adottando, ove possibile e conveniente, l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica, utili anche ad una ottimale rinaturalizzazione dell'area di intervento, alla mitigazione dell'impatto e mascheramento della parte strutturale, alla conservazione e al miglioramento della conservazione della biodiversità. L'utilizzo di tali tecniche è finalizzata principalmente alla protezione del suolo dai fenomeni franosi e dall'erosione, in modo tale da svolgere contemporaneamente funzioni idrogeologiche, naturalistiche e paesaggistiche. Le tecniche di ingegneria naturalistica possono essere applicate in diverse tipologie di ambiente (corsi d'acqua, zone umide, versanti, ecc.).

5. Gli interventi previsti dovranno sempre avere l'obiettivo di mitigare l'azione del dissesto idrogeologico che insiste in zone con potenziale produttivo agricolo, ma laddove possibile potranno essere integrate con la realizzazione di "infrastrutture verdi", che rappresentano uno strumento di comprovata efficacia per la conservazione ed il ripristino degli ecosistemi naturali. Le progettazioni dovranno quindi tener conto dell'ambito naturalistico prevedendo anche interventi inquadrabili nel contesto delle infrastrutture verdi come definite nell'ambito del *Documento UE SWD(2013)155 final* e potranno utilizzare criteri minimi ambientali, in attuazione dei principi del Green Public Procurement (GPP), per la predisposizione dei capitolati di gara.

6. Sono escluse dalle tipologie di intervento ammissibili le spese di gestione e manutenzione ordinaria.

Art. 4. Criteri aggiuntivi per garantire la conservazione della biodiversità

1. Tra gli interventi in linea con gli obiettivi del presente bando, finalizzati alla riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico con particolare attenzione al miglioramento e alla sicurezza delle produzioni agricole delle zone rurali, si dovrà prevedere, qualora vengano interessati ambiti ricadenti in aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, l'individuazione di azioni di prevenzione del rischio idraulico integrate mirate a garantire e favorire la conservazione degli ecosistemi naturali e l'incremento della biodiversità del territorio di appartenenza.

2. Tali azioni dovranno essere in primo luogo realizzate in corrispondenza di ambiti ad alta valenza naturalistica, coincidenti con le aree interessate dalle opere progettuali o limitrofi alle superfici agricole da salvaguardare, ed in secondo luogo per situazioni di evidente degrado ambientale, per le quali è opportuno contemplare la presenza di attività agricole esistenti con le risorse e i valori ambientali circostanti, ripristinando i processi e le dinamiche ecologiche naturali.

3. Nell'ambito dell'intervento di prevenzione del rischio idraulico, potranno essere realizzate, per una spesa delle opere non superiore al 20% del totale dei lavori, le seguenti tipologie di intervento:

- miglioramento delle comunità vegetali ripariali spontanee sulle sponde e nell'alveo del reticolo idrografico superficiale;
- creazione di un sistema di fasce tampone tra aree coltivate e corsi d'acqua di ampiezza non inferiore a 5 metri;
- delimitazioni all'interno delle superfici agricole, con incremento dei perimetri costituiti da vegetazione arboreo-arbustiva tra le colture;
- realizzazione di impianti di filari arboreo-arbustivi di specie appartenenti a vegetazione autoctona e/o ecotipi locali;
- recupero dei muretti a secco/cigionamenti e relativa manutenzione;

- miglioramento delle fasce ecotonali arbustive (mantello) a contatto con i boschi;
- realizzazione, in determinate situazioni di denudamento del suolo nelle aree a ridosso dei corsi d'acqua, di interventi di imboscamento, replicando le fasi successionali proprie della serie vegetazionale di riferimento a cominciare dalle specie pioniere autoctone;
- riduzione della frammentazione ecologica prevedendo la riduzione di barriere fisiche e la realizzazione di punti di passaggio ed attraversamento per la fauna selvatica;
- realizzazione e miglioramento di siti idonei alla sosta, rifugio o nidificazione della fauna selvatica;
- potenziamento degli ecosistemi legati agli ambienti umidi, quali la presenza di pozze temporanee, piccole raccolte di acqua, ecc.;
- miglioramento delle funzionalità autodepurative dei corsi d'acqua, anche mediante l'introduzione di sistemi di fitodepurazione del reticolo idrografico superficiale;
- realizzazione di piccole opere idrauliche che consentano l'accumulo e l'utilizzo delle acque meteoriche;
- controllo o eradicazione di specie alloctone invasive.

4. La progettazione dell'intervento dovrà prevedere, nel cronoprogramma dei lavori, una sequenza di attività finalizzata a ridurre al minimo il disturbo per la fauna selvatica nei periodi più delicati del ciclo vitale.

Art. 5. Ambiti territoriali di intervento

1. Gli investimenti previsti nel presente bando sono collegati alla salvaguardia del potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi prevengono la distruzione delle colture a seguito di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni.

2. Gli interventi dovranno riguardare gli ambiti territoriali indicati nelle mappe di pericolosità da alluvione, come previsto nell'articolo 6 della Direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (*Floods Directive*), attuata in Italia con il D.Lgs. 49/2010, che ha previsto la redazione, a livello di distretto idrografico o di unità di gestione, di mappe di pericolosità e di rischio di alluvioni per le aree a potenziale rischio significativo di alluvioni.

3. Le mappe della pericolosità contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo tre scenari di probabilità:

- ✓ pericolosità scarsa (P1);
- ✓ pericolosità media (P2);
- ✓ pericolosità elevata (P3).

4. Le proposte progettuali, che devono ricadere in areali a potenziale rischio di alluvione, come indicato nel precedente comma 3, dovranno incidere su ambiti territoriali in cui è prevista un'effettiva ricaduta sul potenziale agricolo (comprese le aree naturali e semi-naturali, le aree destinate alle attività zootecniche, nonché le infrastrutture e i manufatti rurali) pari ad almeno il 70% dell'ambito interessato.

5. Le proposte progettuali possono essere ubicate anche all'esterno delle aree a potenziale rischio significativo di alluvioni, ma avere una ricaduta su queste ultime in termini di prevenzione e mitigazione del rischio idraulico.

6. A tal fine, il soggetto proponente dovrà allegare alla domanda di contributo una dettagliata relazione idraulica, che individui tra l'altro l'ubicazione dell'intervento e il poligono delle aree da

mettere in sicurezza, e che evidenzi la situazione ante-operam e gli effetti previsti post-operam.

7. Qualora le proposte progettuali interessino o comunque abbiano ricadute su ambiti ricadenti in aree naturali protette e/o siti della Rete Natura 2000, dovrà essere predisposta un'idonea relazione naturalistica, contenente un'inquadramento naturalistico di tali aree, un'analisi degli effetti delle opere

sugli ecosistemi naturali, e l'individuazione di azioni, per una spesa delle opere non superiore al 20% del totale dei lavori, finalizzate al ripristino dei processi e le dinamiche ecologiche naturali, scelte tra quelle elencate all'Art. 4 "Criteri aggiuntivi per garantire la conservazione della biodiversità".

Art. 6. Soggetti Beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono individuati secondo quanto disposto dalla L.R.53/98 "*Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183*" che prevede il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo, in base a principi di decentramento e di collaborazione tra enti locali ed enti pubblici operanti nel territorio.
2. Possono pertanto presentare la propria candidatura per la concessione del contributo del presente bando pubblico i seguenti soggetti pubblici:
 - Consorzi di bonifica (art.34, L.R.53/98);
 - Amministrazioni provinciali, che operano mediante i Consorzi di bonifica (art.9, L.R.53/98).
3. Il Soggetto Beneficiario, laddove non fosse titolare *ope legis* del bene oggetto dell'intervento, dovrà allegare eventuali atti che regolano i rapporti tra proprietario e Soggetto Beneficiario.
4. Il Soggetto Beneficiario, dovrà indicare le partite Iva attive in campo agricolo.

Art. 7. Dotazione finanziaria

1. Il presente bando pubblico dispone complessivamente di €. 7.500.000,00. L'Amministrazione, potrà procedere all'assegnazione di ulteriori stanziamenti per il finanziamento di istanze presentate in attuazione del presente bando pubblico.
2. Il contributo agli investimenti previsto per la Tipologia di intervento 5.1.1.a è pari al 100% della spesa totale.
3. In ottemperanza al principio del divieto del doppio finanziamento, le spese finanziate nell'ambito del presente bando non possono beneficiare di alcun altro finanziamento a valere sul bilancio dell'Unione Europea, dello Stato e di altro ente pubblico.

Art. 8. Spese ammissibili

1. In ossequio al principio della salvaguardia dell'effetto incentivante del contributo comunitario, sono ammissibili al contributo del Feasr esclusivamente le spese sostenute per interventi avviati, realizzati e pagati successivamente alla presentazione di una domanda di contributo alla Regione Lazio, ad eccezione delle spese generali di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Regolamento (UE) n.1305/2013, con particolare riferimento alle spese di progettazione e agli studi e indagini correlate, che saranno riconoscibili se sostenute nei 12 mesi antecedenti alla data di presentazione della domanda di sostegno.
2. Per le spese sostenute in casi di emergenza, a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche, assimilabili l'ammissibilità decorrerà dalla data dell'evento, a partire comunque dalla data di approvazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, solo se per gli investimenti sono stati assoggettati all'applicazione della normativa vigente in materia di appalti pubblici.
3. Le spese sostenute dovranno far riferimento esclusivamente a conti bancari o postali intestati al Soggetto Beneficiario.
4. Sono ammesse le forme di pagamento diverse dai contanti, che consentono di documentare in maniera trasparente ed inequivocabile le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati.
5. Le spese ammissibili riguardano:
 - ✓ Spese per progettazione, studi, relazioni specialistiche, rilievi, accertamenti, indagini preliminari, espropri definitivi delle aree o per occupazione temporanea, redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere, direzione lavori, sicurezza e collaudo, spese tecniche relative alle

conferenze di servizi, spese per attività tecniche e amministrative, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione, spese di gestione della gara appalto, spese previste nella normativa nazionale vigente in materia di appalti pubblici qualora direttamente legate all'operazione e necessarie per la loro preparazione o esecuzione (fino al massimo del 20 % dell'importo totale, IVA inclusa);

- ✓ Spese per progettazione e redazione dei piani della sicurezza in fase di progetto e di cantiere;
- ✓ Spese per l'esecuzione dei lavori, e in particolare lavori a misura, a corpo, in economia e in amministrazione diretta per la realizzazione degli interventi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, di cui all'articolo 3 e 4 del presente bando;
- ✓ Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;
- ✓ Spesa per la garanzia fideiussoria;
- ✓ Spese imprevedute (fino al massimo del 5% dell'importo totale);
- ✓ IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

6. Le spese per l'esecuzione degli interventi devono fare riferimento, laddove presenti, al prezzario regionale in vigore per opere e lavori pubblici, ovvero, a quanto previsto dall'articolo 17 della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016, ed in particolare:

- ✓ per le "opere edili, stradali impiantistiche e idrauliche", si veda la Deliberazione della Giunta Regionale n. 195, del 20 marzo 2007 - pubblicata sul supplemento straordinario al BURL n. 21, del 30 luglio 2007, aggiornata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 603, del 17 dicembre 2010, pubblicata sul supplemento straordinario del BURL n. 3 del 21 gennaio 2011;
- ✓ per gli interventi di ingegneria naturalistica, si può fare riferimento a quanto indicato nei quaderni di cantiere pubblicati sul sito web della Regione Lazio.

7. Nel caso in cui la tipologia dei lavori non rientri tra quelli contemplati nel prezzario regionale di cui sopra, si dovrà adottare una procedura di selezione basata sul confronto di almeno tre preventivi analitici di spesa. Le offerte devono essere indipendenti (fornite da tre venditori differenti), sottoscritte, comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere quelli praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo). Tali preventivi devono essere accompagnati da una relazione tecnico/economica che illustri in modo esaustivo la scelta del preventivo.

8. Le spese effettuate in amministrazione diretta non possono eccedere quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

9. Il costo complessivo stimato per ciascun intervento non dovrà essere inferiore ad € 200.000,00 e superiore a € 1.000.000,00.

Art. 9. Modalità e termini per la presentazione delle domande di contributo

1. Le domande di contributo dovranno essere presentate, dal giorno successivo della data di pubblicazione sul BURL del presente bando, entro e non oltre le ore ... del ... dai soggetti proponenti di cui all'articolo 6 del presente bando.

2. Ai fini della presentazione delle domande di sostegno a valere sul programma è obbligatoria per il soggetto capofila la costituzione del fascicolo aziendale ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 dell'1 dicembre 1999 ed il relativo aggiornamento. I centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) sono delegati dall'Organismo Pagatore Nazionale (AGEA) alla tenuta ed alla gestione del fascicolo unico aziendale secondo le modalità e le indicazioni operative definite dagli uffici di coordinamento dello stesso Organismo Pagatore.

3. La compilazione, la stampa e l'inoltro (di seguito "rilascio informatico") della domanda di sostegno deve essere effettuata esclusivamente mediante apposita procedura informatica, accessibile via Internet, utilizzando le funzionalità on-line messa a disposizione dall'organismo Pagatore (AGEA) collegandosi al portale SIAN al seguente indirizzo: <http://www.sian.it>, accedendo all'area riservata, previa registrazione e secondo le modalità definite nell'apposito Manuale Utente, predisposto dallo

stesso SIAN, e pubblicato sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEARS” - sottosezione “Sistema Informativo”.

4. Per poter richiedere le credenziali di accesso all’applicativo per la presentazione delle domande di sostegno è necessario compilare l’apposito modulo di richiesta disponibile nel portale “LAZIO EUROPA”, convertirlo in PDF e firmarlo digitalmente. Il file firmato digitalmente dovrà essere trasmesso via PEC all’indirizzo agricoltura@regione.lazio.legalmail.it. La domanda così informatizzata dovrà essere sottoscritta dal richiedente con firma elettronica avanzata tramite OTP (*One Time Password*), utilizzando la procedura informatizzata predisposta dal SIAN. Il soggetto richiedente dovrà quindi preventivamente abilitarsi alla ricezione dell’OTP utilizzando l’apposita procedura informatizzata riportata nel manuale utente consultabile sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “sistema informativo”.

5. Tutti gli elaborati progettuali presentati a corredo della domanda di sostegno, così come l’ulteriore documentazione da integrare alla stessa, per i quali è prevista la firma di un tecnico abilitato, prima di essere allegati elettronicamente alla domanda di sostegno, dovranno essere convertiti in formato PDF ed essere firmati dal tecnico con apposita firma digitale.

6. Nel caso in cui il documento da allegare sia una autocertificazione/dichiarazione prodotta dal beneficiario, che non disponga di un dispositivo per la firma digitale, è possibile, ai sensi del D.P.R. 445/2000, allegare tale documento in formato PDF, sottoscritto con firma autografa ed accompagnato con copia del documento di riconoscimento in corso di validità (fronte/retro). In tal caso il beneficiario avrà l’onere di custodire l’originale del documento inviato per 10 anni, ed esibirlo qualora l’Amministrazione ne richieda la visione.

7. La domanda si intende informatizzata al momento del rilascio informatico sulla piattaforma SIAN; allo stesso tempo il sistema attribuisce alla domanda rilasciata un protocollo informatico.

8. La domanda di contributo dovrà contenere, altresì, la stima dei punteggi relativi ai criteri di selezione indicati nel successivo articolo 12 del presente bando, che dovranno essere espressamente dichiarati dal richiedente, fermo restando che in fase di controllo amministrativo si procederà ad accertare la corretta imputazione di tali punteggi.

9. Ciascun soggetto proponente potrà presentare al massimo n. 3 domande di contributo, per un importo complessivo non superiore a 2,5 milioni di euro.

10. In caso di superamento del numero di domande di contributo presentabili del soggetto proponente, saranno presi in considerazione esclusivamente quelle ricevute prima, in ordine cronologico di ricezione fino al numero massimo indicato.

11. Nel caso di ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono il controllo, per gli acquisti di beni e servizi deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list “procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno”, secondo il modello liberamente scaricabile sul sito www.lazioeuropa.it.

Art. 10. Responsabile del procedimento del bando

1. Il responsabile del procedimento del presente bando pubblico è il Dott. Antonio Luigi Maietti (Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, Area Difesa del Suolo e Consorzi di Irrigazione, viale del Tintoretto 432 – 00142 Roma (piano terra, stanza 7), tel. 06.51689026 , e-mail: amaietti@regione.lazio.it).

2. Il responsabile del procedimento svolge i compiti previsti dalla legge n.241/1990, ed in particolare cura il rapporto con i soggetti proponenti, gestisce il flusso documentale alla Commissione tecnica, redige tutti gli atti necessari allo svolgimento delle procedure previste nel bando, e coordina la gestione di uno spazio dedicato sul portale regionale sullo stato dei procedimenti, in modo da consentire la partecipazione dei soggetti interessati.

3. Il responsabile del procedimento provvede altresì al formale invio ai soggetti proponenti, tramite posta elettronica certificata, delle richieste di integrazione e/o chiarimento, su richiesta della Commissione tecnica, delle comunicazioni di formalizzazione della non ammissibilità della domanda

di contributo e delle graduatorie finali, e quanto altro previsto per l'attuazione del presente bando.

4. Qualsiasi informazione sul presente bando potrà essere richiesta telefonicamente, dal giorno successivo alla pubblicazione sul BURL, al responsabile del procedimento regionale, che sarà disponibile anche presso la sede regionale a fornire informazioni e chiarimenti, dalle ore 09:30 alle ore 12:30, solo previo appuntamento telefonico.

Art. 11. Commissione tecnica per la valutazione e selezione dei Dossier di candidatura

1. La Commissione tecnica per la valutazione e selezione dei Dossier di candidatura è composta dal Direttore pro-tempore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, o suo supplente, che la presiede, dal dirigente pro-tempore competente in materia di programmazione, o suo supplente, dal dirigente pro-tempore competente in materia di difesa del suolo, o suo supplente, e da due funzionari della direzione regionale competente.

2. La Commissione tecnica è nominata, entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione dei Dossier di candidatura, con determinazione dirigenziale del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. La Commissione tecnica opera senza alcun onere per la finanza regionale.

3. La Commissione tecnica dovrà completare le attività di istruttoria ammissibilità, valutazione e selezione delle proposte pervenute entro e non oltre 90 giorni dalla sua istituzione.

4. Tutte le sedute eseguite dalla Commissione tecnica vengono descritte in apposito verbale, tenuto secondo la progressione cronologica delle attività svolte. Il verbale viene firmato, alla sua chiusura, da tutti i componenti della Commissione e viene conservato agli atti del responsabile del procedimento. Al verbale vengono allegati tutti i documenti, siglati dal Presidente.

Art. 12. Condizioni di ammissibilità delle richieste di contributo

1. Saranno considerati ammissibili gli interventi che risultano coerenti con quanto previsto nel precedente articolo 3 "Descrizione delle tipologie di intervento" e nel Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 al punto 8.2.5.3.1.6. in merito alle condizioni di ammissibilità, laddove si specifica che le operazioni potranno essere effettuate nell'ambito dell'attività di programmazione della Regione Lazio basata sull'analisi dei rischi e degli elementi di pianificazione contenuti nei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) redatti, in ottemperanza delle leggi di settore, e sulla base dell'analisi delle richieste di intervento pervenute alla Regione Lazio dagli Enti Locali e dalle altre strutture operanti in materia di difesa del suolo. Queste ultime dovranno essere inserite nella piattaforma informatica SIRDIS, istituita ai sensi della L.R. n.53/98 e/o nella piattaforma RENDIS, istituita ai sensi del D.L. 133/2014, convertito con legge n.164/2014.

2. Si riportano di seguito i requisiti di ammissibilità formale:

a) Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della Domanda di Candidatura rispetto a quanto previsto nel precedente articolo 7.

b) Completezza della Domanda di Candidatura e della relativa documentazione tecnico-amministrativa;

c) Eleggibilità del soggetto proponente secondo quanto previsto dal presente bando pubblico;

Art. 13. Svolgimento delle attività di valutazione e predisposizione delle graduatorie finali

1. Le modalità di istruttoria e valutazione prevedono 2 distinte fasi: ammissibilità delle domande di contributo e valutazione e selezione delle proposte progettuali.

2. La Commissione tecnica, dando idonea comunicazione sul portale regionale con almeno 3 giorni di anticipo, verifica l'ammissibilità formale delle domande.

L'elenco delle domande di contributo ritenute non ammissibili viene tempestivamente trasmesso al responsabile del procedimento, che procede alla predisposizione della determinazione dirigenziale, alla pubblicazione della stessa sul portale regionale e alla comunicazione ai soggetti proponenti interessati, tramite posta elettronica certificata, per garantire la necessaria partecipazione al procedimento.

3. La Commissione procede successivamente all'istruttoria e alla fase valutativa dei Dossier di candidatura ritenuti ammissibili, in più sedute riservate. Nel caso in cui più interventi presentati dallo stesso soggetto proponente siano valutati ammissibili e finanziabili con lo stesso punteggio, la Commissione stessa potrà richiedere formalmente al proponente di fornire una priorità di finanziamento.

4. Al completamento dell'attività di valutazione la Commissione tecnica, sulla base dei criteri indicati al successivo articolo 12, perverrà all'assegnazione dei punteggi alle singole domande di contributo e alla redazione della graduatoria finale, che sarà trasmessa al responsabile del procedimento, unitamente a tutti i verbali.

5. Il responsabile del procedimento procede alla predisposizione della determinazione dirigenziale di approvazione della graduatoria finale, alla pubblicazione della stessa sul portale regionale e sul BURL, nonché alla comunicazione formale a tutti i soggetti proponenti interessati, tramite posta elettronica certificata, contenente la bozza di atto di impegno da sottoscrivere.

6. La graduatoria finale dovrà contenere l'elenco delle proposte progettuali ammesse al finanziamento, l'elenco delle proposte ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse finanziarie, e l'elenco delle proposte che non hanno superato la soglia minima prevista del successivo articolo 12, comma 1.

7. Entro 15 giorni della comunicazione formale di cui al punto 5, sulla base delle prescrizioni impartite dalla Direzione regionale competente, il Soggetto Beneficiario dovrà procedere con provvedimento dell'organo deliberante dell'ente all'approvazione dell'atto di impegno, che dovrà essere sottoscritto dal rappresentante legale dell'Ente, o suo delegato.

8. Le prescrizioni della Direzione regionale competente riguarderanno oltre che ai contenuti dell'atto di impegno anche le specifiche dei documenti tecnico-amministrativi che dovranno essere consegnati dal soggetto richiedente.

9. A seguito dell'acquisizione dell'atto di impegno debitamente sottoscritto e al citato provvedimento dell'ente, la Direzione regionale competente provvede al rilascio del provvedimento di concessione del contributo, che sarà inviato al Soggetto Beneficiario.

Art. 14. Criteri di selezione

1. I criteri di selezione delle proposte progettuali, come approvati nel Comitato di Sorveglianza del 4 dicembre 2015, sono modulati sulla base 100. Ai fini dell'ammissione delle proposte progettuali tra quelle giudicate ammissibili, è stata fissata la soglia minima di punteggio di 25 punti per le singole proposte progettuali.

2. I criteri di selezione da assegnare alle proposte progettuali sono suddivisi in base alle seguenti priorità:

- ✓ Priorità relative al potenziale agricolo (*max 65/100 punti*)
- ✓ Priorità relative al rischio idrogeologico (*max 35/100 punti*)

3. La valutazione di dettaglio delle proposte progettuali sarà effettuata considerando i seguenti criteri,

sulla base delle priorità indicate, a cui è affiancata l'attribuzione del relativo punteggio:

Priorità e criteri di attribuzione dei punteggi

<i>Priorità</i>	<i>Codice</i>	<i>Criteri</i>	<i>Punteggio max per criterio</i>	<i>Punteggio max per priorità</i>
Priorità relative al	5.1.1.A	<i>Superficie agricola interessata</i>	55	65

potenziale agricolo		<i>da fenomeni di dissesto idraulico e tipologie colturali (1)</i>		
	5.1.1.B	<i>Presenza di strutture produttive funzionali all'attività agricola (2)</i>	10	
Priorità relativa al rischio idrogeologico	5.1.1.Ca	<i>Aree a pericolosità idraulica bassa (P1) (3)</i>	10	35
	5.1.1.Cb	<i>Aree a pericolosità idraulica media (P2) (3)</i>	20	
	5.1.1.Cc	<i>Aree a pericolosità idraulica alta (P3) (3)</i>	35	
Punteggio totale			100	100

(1) *Superficie agricola interessata da fenomeni di dissesto idraulico e tipologie colturali*

Il punteggio viene calcolato utilizzando il seguente algoritmo:

punteggio del criterio = punteggio max attribuibile (Pmax) x coefficiente di abbattimento (Xa).

Il coefficiente di abbattimento è calcolato nel modo seguente:

$Xa = Y1$ (Coefficiente tipologia colturale) x $Y2$ (SAU complessiva), dove:

- $Y1$ è dato dal rapporto tra il valore della media ponderata dei valori standard delle tipologie colturali entro la perimetrazione indicata dal soggetto proponente (da 1 a 10) e il valore medio delle produzioni standard (quest'ultimo uguale a 5);
- $Y2$ è dato dal rapporto tra gli ettari di SAU interessata dall'intervento (entro il poligono delle aree che saranno messe in sicurezza indicato dal soggetto proponente) e la misura convenzionale pari a 20 ettari di SAU

Il valore standard delle tipologie colturali è stato ricondotto nelle seguenti classi di uso del suolo, sulla base del SIT Agea:

- ✓ Serre fisse – valore 10
- ✓ Coltivazione arborea specializzata e promiscua – valore 9
- ✓ Vite – valore 8
- ✓ Nocciolo, carrubo, mandorlo, noce, pistacchi, agrumi – valore 7
- ✓ Arboreto consociabile con coltivazione erbacea, olivi – valore 6
- ✓ Seminativo – valore 5
- ✓ Pascolo polifita e pascolo magro – valore 4
- ✓ Bosco – valore 3
- ✓ Aree urbanizzate e non coltivabili – valore 1

Alle altre aree non comprese nelle precedenti classi è riconosciuto un valore pari a 0.

In ogni caso il punteggio attribuito non può essere superiore al punteggio massimo, pari a 55, ed inferiore ad 1.

Le classi di uso del suolo sono individuate dal Soggetto Beneficiario, a seguito di rilevazione diretta sul territorio, con l'eventuale ausilio del SIT Agea aggiornato e di altre banche dati esistenti.

(2) *Presenza di strutture produttive funzionali all'attività agricola*

Il punteggio viene assegnato in base alla presenza di almeno un manufatto funzionale all'attività agricola (serre, fienili, strutture agro-alimentari, ricoveri per l'allevamento bestiame, ecc.), all'interno del poligono delle aree che saranno messe in sicurezza individuato dal Soggetto Beneficiario, a seguito di rilevazione diretta sul territorio, con l'eventuale ausilio del del SIT Agea e delle banche dati esistenti.

(3) *Aree a pericolosità idraulica*

La Regione Lazio selezionerà le proposte progettuali in base alla pericolosità presente sul territorio, definita sulla base dell'attività di programmazione della Regione Lazio che discende dagli elementi di base della pianificazione contenuta nei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI), rielaborati secondo la mosaicatura ISPRA delle aree a pericolosità idraulica, attualmente presente sulla

piattaforma nazionale RENDIS (P1/P2/P3).

La mosaicatura è stata effettuata per i tre scenari di pericolosità:

- ✓ P1 - Aree a pericolosità idraulica bassa (scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi).
- ✓ P2 - Aree a pericolosità idraulica media, con tempo di ritorno fra 100 e 200 anni (alluvioni poco frequenti)
- ✓ P3 - Aree a pericolosità idraulica alta, con tempo di ritorno fra 20 e 50 anni (alluvioni frequenti).

Il punteggio relativo viene assegnato in base alla presenza anche parziale di un'area con pericolosità idraulica, come sopra definite, all'interno del poligono delle aree che saranno messe in sicurezza. Il punteggio, in ogni caso, riguarda la sola area con pericolosità idraulica.

Nel caso di presenza di aree con differente livello di pericolosità, l'attribuzione del punteggio è effettuata nel rispetto della prevalenza (51%) della superficie interessata dai fenomeni di pericolosità idraulica sul totale della superficie delle aree stesse. Solo nel caso di compresenze delle aree con 3 livelli di pericolosità, senza che nessuna raggiunga il 51%, si procede con l'assegnazione del punteggio a quello che ha la maggiore estensione.

Art. 15. Perfezionamento delle procedure di finanziamento

1. Una volta approvata la graduatoria finale, il Soggetto Beneficiario provvede alla redazione delle attività di progettazione e ad acquisire le autorizzazioni, i nulla-osta e i pareri comunque denominati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, avvalendosi prioritariamente delle procedure di semplificazione previste dalla legge n.241/1990, e s.m.i.

2. Laddove gli elaborati progettuali prevedono un quadro economico differente rispetto a quello inviato con la domanda di contributo, la Direzione regionale competente provvede alla verifica e validazione degli elaborati stessi. L'importo complessivo dell'investimento previsto dal Soggetto Beneficiario nel quadro economico di progetto non può comunque essere superiore del 5% rispetto al contributo concesso; in questo caso la quota eccedente rimane a carico del soggetto beneficiario, pena l'esclusione dal finanziamento.

3. Il Soggetto Beneficiario è tenuto a comunicare l'avvenuta cantierabilità del progetto (inizio lavori) entro 8 mesi dall'invio della lettera di concessione del contributo e l'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi a seguito dell'appalto pubblico, nonché la consegna dei lavori, entro ulteriori 6 mesi, in caso contrario il finanziamento è revocato dal Direttore Regionale della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo.

4. Il Direttore Regionale può concedere, con provvedimento motivato, una proroga dei termini sopraindicati, su istanza argomentata del Soggetto Beneficiario da far pervenire 30 giorni prima della data di scadenza prevista nel precedente comma 2, solo nel caso di manifesta inerzia da parte di altre amministrazioni competenti nella concessione delle autorizzazioni, o per il completamento delle procedure di esproprio. La consegna dei lavori dovrà avvenire comunque entro 18 mesi dalla data di invio della lettera di concessione del contributo.

Art. 16. Revoca e restituzione del finanziamento

1. Il contributo sarà revocato dalla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale struttura responsabile, nei seguenti casi:

- ritardo non motivato nelle procedure di progettazione e appalto dei lavori pubblici, e mancata consegna dei lavori entro 18 mesi dall'invio della lettera di concessione del contributo il finanziamento, come previsto nell'articolo 13;
- violazione da parte del Soggetto Beneficiario delle disposizioni previste dal presente bando pubblico e dalla normativa comunitaria, nazionale, e regionale di riferimento;

- accertamento della direzione regionale competente, a seguito dei controlli previsti, che la domanda di contributo è stata redatta in assenza dei requisiti necessari o in presenza di false dichiarazioni oppure che siano venuti meno i requisiti originariamente verificati.
2. La revoca determina l'obbligo da parte del Soggetto Beneficiario di restituire le somme eventualmente ricevute, maggiorate dagli interessi legali e degli eventuali interessi di mora.
 3. Qualora, nel rilevare irregolarità, siano coinvolti profili di responsabilità per danni o penale, la Direzione regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo si riserva di esperire ogni azione nelle sedi opportune.
 4. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 71 del Reg. (UE) 1303/2013 *Stabilità delle operazioni*, il contributo è rimborsato laddove, entro 5 anni dal pagamento finale al beneficiario, si verifichi quanto segue:
 - a. cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;
 - b. modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
 5. La disciplina delle sanzioni e delle riduzioni dei contributi è stabilita nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 133 del 28 marzo 2017 recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*.

Art. 17. Modalità di erogazione del contributo

1. Per la realizzazione di investimenti ammessi a contributo, secondo quanto previsto dall'art.45, comma 4, del Regolamento (UE) n.1305/2013, saranno concessi anticipi ai soggetti beneficiari, a fronte di presentazione di garanzia fideiussoria, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63, comma 1, del Regolamento (UE) n.1305/2013, pari al 50 % del contributo ammesso.
2. La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo pagatore per un importo pari al 100% dell'anticipo richiesto. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che il contributo pubblico corrispondente a dette spese sia superiore all'anticipo erogato.
3. L'erogazione dell'anticipo è subordinata all'avvenuto espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori. Per il calcolo del contributo del 50%, vengono computate anche le somme destinate ai lavori in amministrazione diretta e in economia da parte del Soggetto Beneficiario.
4. L'erogazione degli acconti in corso d'opera viene effettuata previa presentazione di una domanda di pagamento corredata dalla documentazione specificata nel successivo comma 6
5. Il pagamento del saldo finale è effettuato in funzione della spesa ammissibile sostenuta per la realizzazione degli interventi, rideterminato a seguito del ribasso d'asta.
6. I trasferimenti ai soggetti beneficiari saranno effettuati secondo lo *“Schema per l'erogazione del contributo”* che segue:

Schema per l'erogazione del contributo

Trasferimenti al beneficiario	Stato di avanzamento relativo all'importo del contratto	Documentazione probatoria e rendicontazione della spesa da parte del beneficiario
50% <i>(anticipo)</i>	Stipula atto di impegno e affidamento dei lavori	<i>Consegna documentazione comprovante l'avvenuto espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei lavori, contratto e consegna lavori.</i>

20% (primo acconto)	SAL lavori superiore al 70%	<i>Spesa generali sostenute e spese effettivamente sostenute per i lavori per almeno il 70% dell'importo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva e verifica rendicontazione completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o documentazione equivalente)</i>
20% (secondo acconto)	SAL lavori di importo pari al 90%	<i>Spesa generali sostenute e spese effettivamente sostenute per i lavori per almeno il 90% dell'importo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva e verifica rendicontazione completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o documentazione equivalente)</i>
10% (saldo finale)	100%	<i>Certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, spese generali sostenute e spese effettivamente sostenute per i lavori per il 100% dell'importo rideterminato dopo l'aggiudicazione definitiva e verifica rendicontazione completa relativa ai titoli di spesa e ai titoli di pagamento (fatture, ricevute, quietanze o documentazione equivalente)</i>

7. La presentazione delle domande di pagamento dell'anticipo, degli acconti e del saldo finale all'Organismo Pagatore sono subordinati alla verifica da parte della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo di quanto stabilito nel precedente "Schema per l'erogazione del contributo".

8. I pagamenti sono autorizzati, inoltre, dopo l'effettuazione delle verifiche e degli accertamenti previsti dal sistema procedurale di gestione e controllo definito dall'Autorità di gestione e dall'Organismo Pagatore (AGEA).

9. Le domande di pagamento dovranno essere inoltrate attraverso le funzionalità online della procedura informatizzata operante sul portale dell'Organismo Pagatore.

10. Nel caso di ente pubblico o soggetto privato di cui enti pubblici detengono il controllo, per gli acquisti di beni e servizi deve essere compilata e allegata alla domanda di sostegno la check list "procedure di gara sugli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture - per autovalutazione ad uso dei beneficiari domanda di sostegno", secondo il modello liberamente scaricabile dal sito: www.lazioeuropa.it.

Art. 18. Esecuzione dei lavori

1. Gli interventi finanziati dovranno essere ultimati e collaudati, ove previsto, entro 36 mesi successivi alla concessione del finanziamento, ad esclusione di concessione di proroghe debitamente motivate dalla direzione competente per materia.

2. Tutte le attività oggetto del contributo, nonché le varianti proposte dal Soggetto Beneficiario, dovranno essere attuate secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

3. Qualora a completamento degli investimenti si generino economie di spesa, i beneficiari non sono autorizzati al loro utilizzo, fatto salvo quanto disposto dalla normativa in materia di appalti pubblici,

e comunque previa autorizzazione da parte della direzione competente per materia.

4. Nel caso in cui il Soggetto Beneficiario non porti a compimento, in misura parziale o totale, le opere previste con la concessione del contributo, ad esclusione di quanto stabilito dalla Direzione regionale competente, di concerto con l'Autorità di Gestione, sono avviate le procedure per il recupero delle somme già percepite con relativi interessi maturati.

5. Nel caso in cui l'investimento completato abbia comportato un maggior costo rispetto alla spesa ammessa approvata con il provvedimento di concessione, non sarà comunque riconosciuto alcun incremento del contributo concesso.

Art. 19. Controlli ed ispezioni

1. I controlli amministrativi sulle domande di contributo e quelle di pagamento per le misure ad investimento sono effettuati in conformità all'art.48 del Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014, e in base a quanto previsto negli articoli 17 e 18 della citata Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016.

2. Tutte le domande di contributo e quelle di pagamento, nonché le dichiarazioni presentate dai soggetti beneficiari o da terzi, sono sottoposte a controlli amministrativi (istruttoria amministrativa),

3. La Direzione regionale competente procederà in fase di istruttoria delle domande di contributo all'effettuazione dei sopralluoghi in situ ed in particolare alla verifica dello stato dei luoghi, delle situazioni di effettiva pericolosità da punto di vista idrogeologico del territorio, delle tipologie di colture presenti.

4. I controlli amministrativi sulle domande di pagamento prevedono almeno una visita da parte della Direzione regionale competente sul luogo di investimento.

5. Le operazioni connesse ad investimenti sono oggetto altresì di controlli ex post per verificare gli impegni di cui all'art.71 del Regolamento (UE) n.1303/2013, nonché ogni altro impegno previsto nel programma o nell'atto di concessione del contributo.

Art. 20. Obblighi a carico del Soggetto Beneficiario

1. Il Soggetto Beneficiario dovrà:

- realizzare gli interventi nel totale rispetto delle norme applicabili ivi incluse le disposizioni di gestione e controllo del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020;
- applicare nelle procedure di affidamento della progettazione e dei lavori le disposizioni contenute nella normativa vigente in materia di contratti pubblici;
- farsi carico della rendicontazione dell'intervento, in conformità alle prescrizioni derivanti da disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, e sulla base di quanto disposto nel presente bando e nella Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016;
- rendere disponibili/accessibili i luoghi, la documentazione ed il proprio personale tecnico-amministrativo per eventuali verifiche e controlli che la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa

del Suolo o gli organismi di controllo decidessero di effettuare, finalizzate alla valutazione della regolare e corretta conduzione e gestione dell'intervento e del contributo assegnato;

- comunicare immediatamente alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo e ogni variazione eventualmente intervenuta durante l'esecuzione dell'intervento;
- assicurare che tutti i documenti giustificativi relativi alle spese siano resi disponibili, su richiesta dalla Commissione Europea e della Corte dei Conti Europea, per un periodo di tre anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti da parte dell'Organismo Pagatore alla Commissione Europea nella quale sono incluse le spese della propria operazione;
- effettuare tutte le azioni di informazione e di comunicazione con riferimento al sostegno del FEASR secondo quanto disposto dall'articolo 38 della Deliberazione di Giunta Regionale n.147 del 5/4/2016.

Art. 21. Disposizioni finali

- 1.** La Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo senza incorrere in alcuna responsabilità nei confronti dei soggetti proponenti, si riserva in ogni momento, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere e/o annullare la procedura di selezione per circostanze sopravvenute e/o per propria decisione discrezionale ed insindacabile. Si riserva, altresì, la facoltà di non procedere per ragioni di pubblico interesse.
- 2.** Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 e seguenti della Legge 241/90 e s.m.i viene esercitato mediante richiesta scritta motivata rivolgendosi alla Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo con le modalità di cui all'articolo 25 della citata legge.
- 3.** I dati personali raccolti saranno trattati anche con strumenti informativi ed utilizzati nell'ambito del procedimento nel rispetto degli obblighi di riservatezza.
- 4.** Il titolare del trattamento è la Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo. I dati identificativi del/dei responsabile/i del trattamento, designato/i ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 196/2003, sono riportati in un elenco costantemente aggiornato presso la Regione Lazio nel proprio sito internet.
- 5.** Per quanto non espressamente previsto nel presente bando pubblico, si rinvia al Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e alla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.